A CURA DI

PATRONATO ENAC
ENTE NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINO

VADEMECUM

SULLE NOVITÀ DI ACCESSO ALLA PENSIONE

PREVIDENZA 2020

www.enacinforma.it

Presentazione

L’ENAC è il Patronato dell’Unione Coltivatori Italiani, che si occupa su tutto il territorio nazionale della tutela sociale di tutti i cittadini, per la richiesta di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative previste dalla legge. Il Patronato ENAC con operatori professionisti, esperti, medici e legali garantisce un’efficace attività di orientamento, preparazione e presentazione, anche per via telematica, di tutte le pratiche relative alla previdenza, tutelando il cittadino nei confronti dei vari enti previdenziali e assistenziali. il Patronato ENAC offre gratuitamente a tutti i cittadini, tutela e consulenza sulle pensioni, assistenza socio-sanitaria, malattie professionali, infortuni, disoccupazioni, mobilità, trattamenti di famiglia e qualsiasi altra pratica assistenziale. Solo per le azioni legali è prevista la partecipazione alle spese da parte dell'assistito, come disposto dalla legge.

Prestazioni Previdenziali

INPS, e altri Enti

- Pensione di vecchiaia
- Pensione anticipata (Quota 100 - ape social - usuranti - opzione donna – rita – precoci).
- Pensione ai superstiti
- Pensione di inabilità
- Assegno di invalidità
- Rinnovo assegno di invalidità
- Assegno sociale
- Indennizzo ai Commercianti
- Pensioni in regime internazionale
- Ricostituzioni per supplemento
- Ricostituzioni per motivi contributivi
- Ricostituzioni per redditi
- Ricostituzioni pensioni per altri motivi
- Trattamenti di famiglia
- Verifica posizioni assicurative
- Calcolo pensione
- Ricongiunzione posizione assicurativa
- Riscatto periodi assicurativi
- Autorizzazione versamenti volontari
- Accredito contributi figurativi
- Ratei maturati e non riscossi
- Prestazioni indebite
- Trasferimento pensioni
- Variazione dati pensione
- Delega alla riscossione
- Dichiarazioni reddituali
- Pensione di guerra diretta o indiretta
- Pensione di cittadinanza

Prestazioni Previdenziali

Pratiche INAIL

- Riconoscimento Infortuni sul lavoro
- Riconoscimento malattie professionali
- Riconoscimento del diritto a rendita
- Riconoscimento danno biologico
- Riconoscimento equo indennizzo
- Richiesta primo pagamento indennità temporanea
- Richiesta prolungamento indennità temporanea
- Richiesta rendita ai superstiti
- Richiesta pensione privilegiata
- Revisione infortuni, malattie professionali e danno biologico
- Cause di servizio
- Riscatto rendita agricola
- Assegno funerario
- Prestazioni per infortunio in ambito domestico
- Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
- Prestazione una tantum ai superstiti dei lavoratori vittime di infortuni mortali
- Prestazione ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione
- Prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto o, in caso di morte, per gli eredi titolari di rendita a superstiti
- Prestazione una tantum per le vittime dell'amianto a favore dei malati di mesotelioma per esposizione non professionale o in caso di morte per gli eredi
- Prestazione per le vittime dell'amianto a favore degli eredi dei lavoratori portuali
- Rimborso spese per l'acquisto di farmaci
- Erogazione integrativa di fine anno
- Cure ambulatoriali
- Cure integrative riabilitative
- Servizio sociale
- Assistenza protesica
- Dispositivi e interventi per il recupero dell'autonomia
- Interventi per il reinserimento e integrazione lavorativa
- Attività medico-legale

Prestazioni a sostegno del reddito

- Disoccupazione agricola
- Indennità di disoccupazione NASPI
- Mobilità
- Bonus (famiglie-mamme-bebè ecc.)
- Reddito di cittadinanza
- Astensione anticipata per maternità
- Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti
- Assegni Familiari ai pensionati
- Assegni Familiari ai lavoratori autonomi
- Malattia
- Indennità per Maternità e Paternità
- Assistenza ai disabili
- Congedo straordinario per l'assistenza al familiare disabile in situazione di gravità
- Cure Balneo Termali
- Assegno congedo matrimoniale
- Congedi parentali e riposi per allattamento
- Assegno per il nucleo familiare dei comuni per i nuclei familiari con più di tre figli minori
- Assegno maternità dello stato e dei comuni

Servizi in materia socio-assistenziale

- Ricorsi amministrativi
- Richiesta permesso di soggiorno
- Rinnovo permesso di soggiorno
- Prestazioni sociali legate al reddito ISE/ISEE/ISEU
- Compilazione e spedizioni dei modelli RED/ICRIC/ICLAV/ACCAS
- Rilascio dei modelli CU, e ObisM
- Assistenza legale e medico-legale
- e qualsiasi altra pratica di natura previdenziale e socio assistenziale

Pensioni e Prestazioni Invalidi Civili

Le provvidenze economiche previste per gli invalidi civili sono:

- l' assegno mensile di assistenza
- l'indennità mensile di frequenza
- la pensione di inabilità
- l'indennità di accompagnamento

Le provvidenze economiche previste per i sordi sono:

- la pensione
- l'indennità di comunicazione

Le provvidenze economiche previste per i ciechi civili assoluti sono:

- la pensione
- l'indennità di accompagnamento

Le provvidenze economiche previste per i **ciechi civili parziali "ventesimisti" sono:**

- la pensione
- l'indennità speciale

- Legge 104/92 (handicap)

1. **Pensione vecchiaia sistema retributivo**
2. **Pensione vecchiaia sistema contributivo**
3. **Pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione**
4. **Pensione di vecchiaia in totalizzazione con paesi esteri**
5. **Pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti nate nel 1952**
6. **Pensione di vecchiaia in regime di "cumulo"**
7. **Pensione di vecchiaia per i lavoratori invalidi in misura non inferiore all' 80%**
8. **Pensione di vecchiaia per i lavoratori non vedenti**
9. **Anticipo pensionistico (A.Pe.) sociale**
10. **RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)**
11. **Pensione supplementare**
12. **Pensione anticipata nel sistema retributivo**
13. **Pensione anticipata per i lavoratori precoci**

COME ANDARE IN PENSIONE DA

Gennaio 2020

- Forse non tutti sanno che ci sono molti modi per accedere ad una pensione previdenziale in via ordinaria, nel 2020.
- Sono escluse ovviamente le pensioni di invalidità e indirette (reversibilità)
- In questa breve presentazione vediamo a grandi linee quali sono.

14. Pensione anticipata «quota 100»
15. Pensione anticipata nel sistema retributivo con il cumulo delle contribuzioni
16. Pensione di anzianità in regime di totalizzazione
17. Pensione anticipata in totalizzazione estera
18. Pensione di anzianità con l'"**Opzione donna**"
19. Pensione anticipata per i dipendenti che avrebbero maturato entro il 2012 i **requisiti "ante** Fornero«
20. Pensione anticipata a 63 anni e 7 mesi per gli iscritti alla Gestione Separata
21. **L'ISO pensione (esodo** dei lavoratori anziani)
22. Indennizzo ai Commercianti che restituiscono la licenza commerciale.
23. Lavori usuranti

COME ANDARE IN PENSIONE DA

Gennaio 2020

Pensione vecchiaia sistema retributivo

- È il **pensionamento "tipo", valido per chi poteva** far valere almeno un contributo accreditato prima del 1996.
- Richiede il raggiungimento congiunto di 2 requisiti:

  quello anagrafico e quello contributivo.
  - Il requisito contributivo, salvo qualche particolare eccezione, è fissato in 20 anni di versamenti, pari a 1040 settimane,
  - **quello anagrafico, nell'anno 2020**, è stabilito, senza più alcuna differenza tra uomini e donne e tra **"autonomi" o** dipendenti, a 67 anni

Una volta raggiunti ambedue i requisiti si può andare in pensione dal mese successivo.

Si deve cessare l'attività da

lavoro dipendente.

La pensione è calcolata:

- Sistema retributivo (18 anni CTB al 31/12/1995)
- Sistema misto (contributi ante 01/01/1996 – No 18 anni)

Per la contribuzione dal 01/01/2012 CONTRIBUTIVO per TUTTI

Pensione vecchiaia sistema retributivo

Mantiene il requisito dei 15 anni di CTB:

- Chi li aveva già maturati alla data del 31/12/1992;
- Chi alla data del 31/12/1992 era stato autorizzato ai versamenti volontari;
- Lavoratori «saltuari o stagionali» dipendenti
  - 25 anni di iscrizione al FPLD;
  - 10 anni con meno di 52 settimane di lavoro effettivo
    - ✓ No contrazioni per minimale;
    - ✓ No mancanza contributi per malattia o altro;

Pensione vecchiaia sistema retributivo

Deroghe al requisito contributivo (15 anni)

- lavoratori che al 31 dicembre 1992 avevano maturato un'anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese **di compimento dell'età** pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento.
- lavoratori che, alla stessa data del 31 dicembre 1992, avevano già compiuto l'età pensionabile allora in vigore (60 anni per gli uomini e 55 per le donne)

deroghe al requisito **dell'età**

lavoratori dipendenti

mantengono i « vecchi requisiti »

- 55 anni (+ aspettativa di vita) se donne - *56 anni nel 2020*
- 60 anni (+ aspettativa di vita) se uomini – 61 anni nel 2020

Se riconosciuti **dall'INPS** invalidi in misura pari o superiore **all'80%.**

Attenzione: non è sufficiente il riconoscimento come invalido civile.

Eccezione molto importante e da ricordare

Per questa tipologia di pensione si applica ancora la finestra di un anno

Lavoratori non vedenti

Per i lavoratori non vedenti dalla nascita o da data anteriore all'inizio dell'assicurazione, o che possono far valere almeno 10 anni di lavoro dopo l'insorgenza dello stato di cecità, valgono i seguenti requisiti anagrafici:
lavoratori dipendenti:
56 anni se uomini,
51 anni se donne;
lavoratori autonomi:
61 anni se uomini,
56 anni se donne.

Per tutti gli altri lavoratori non vedenti che non si trovino nelle condizioni che abbiamo prima ricordato, restano fermi i requisiti di età richiesti in via generale fino al 31 dicembre 1992, ovvero:
per i lavoratori dipendenti;
61 anni per gli uomini,
56 anni per le donne,
per i lavoratori autonomi;
66 anni per gli uomini,
61 anni per le donne

Pensione vecchiaia sistema contributivo

È il tipo di pensione che riguarda coloro che non possono far valere neppure un contributo prima del 1° gennaio del 1996.

Come per la pensione di vecchiaia del sistema retributivo, occorre anche qui, maturare congiuntamente

- 20 anni di versamento
- l'**età** pensionabile che è fissata, senza più alcuna differenza tra uomini e donne e tra **"autonomi" o** dipendenti, in 67 anni.

Pensione vecchiaia sistema contributivo

Altra condizione:

- per i soli destinatari del sistema contributivo puro, l'accesso a pensione è consentito soltanto qualora, in aggiunta ai suddetti requisiti anagrafici e contributivi, risulti soddisfatta anche la condizione dell'importo della pensione che deve essere pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (689,74 € per il 2020).
- Se non si hanno 20 anni di versamento oppure la pensione maturata è inferiore a 1,5 volte **l'assegno** sociale si va in pensione a 71 anni (per il 2020) anche con soli 5 anni di contributi.
- Il calcolo della pensione è fatto esclusivamente con il sistema contributivo

... Lavorare, lavorare, lavorare, e la pensione ?

Pensione vecchiaia in regime di totalizzazione

Chi ha periodi accreditati in diverse gestioni previdenziali :

- Inps,
- ex Inpdap
- Casse per i liberi professionisti
- **ecc....**

può ottenere un unico trattamento pensionistico, chiamato "pensione di vecchiaia in totalizzazione".

Requisiti

- almeno 20 anni complessivi di versamenti
- aver compiuto, nel 2020/2021, almeno 66 anni di età

Finestra

Una volta raggiunti ambedue i requisiti, la decorrenza della pensione è fissata dal 19° mese successivo

Sistema di calcolo

Il calcolo della pensione è, di norma, effettuato con le regole del sistema contributivo.

Salvo particolari casi, **il "cumulo contributivo"** - di cui parleremo più avanti - ha reso assai poco appetibile questo tipo di trattamento pensionistico.

Pensione vecchiaia in totaliz. con paesi esteri

- Chi ha versamenti previdenziali in paesi **dell'Unione** Europea o in quelli che hanno sottoscritto convenzioni con **l'Italia**, per ottenere la pensione di vecchiaia, beneficia di un riconoscimento gratuito del lavoro svolto nei paesi esteri.
- Il periodo di lavoro **all'estero** viene valutato esclusivamente ai fini del diritto alla pensione, e non per determinarne **l'importo**.

Esempio:

- Un lavoratore è stato assicurato in Germania per 3 anni di lavoro svolti come dipendente e ha in più 17 anni di contributi in Italia con contribuzione ante 1° gennaio 1996.
- Una volta compiuta **l'età** pensionabile dei 67 anni, matura regolarmente la pensione di vecchiaia, avendo cumulato 20 anni di contributi, tutto compreso.
- La pensione **"in pagamento"** sarà però determinata soltanto con i 17 anni versati in Italia, mentre la Germania riconoscerà la quota corrispondente ai 3 anni secondo le norme interne del Paese e al compimento **dell'età** pensionabile vigente in Germania.
- Per quanto attiene al sistema di calcolo, i contributi esteri valgono anche per

  stabilire il metodo di calcolo da applicare: retributivo,

  misto o contributivo.

Pensione di vecchiaia in regime di **"cumulo"**

Il "cumulo contributivo" (Legge 238/2012 e Legge N° 232 del 2016) consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti:

- dei lavoratori dipendenti
- degli autonomi (Art. Comm. CD/CM)
- alla Gestione Separata
- alle forme sostitutive ed esclusive della medesima

e dal 2017:

- alle Casse di Previdenza dei liberi professionisti

di cumulare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.

Pensione di vecchiaia in regime di **“cumulo”**

Requisiti generali:

- Compimento età pensionabile
- 20 anni di contributi

non è più richiesta la condizione di non aver raggiunto il requisito contributivo in nessuno dei fondi interessati.

Se, per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, concorrono i contributi versati in una Cassa di Previdenza dei Liberi professionisti e i requisiti per la prestazione di vecchiaia nella Cassa Professionale sono superiori a quelli vigenti nell'Inps (o negli altri fondi pubblici), **quest’ultimo** erogherà subito la propria quota mentre per quella maturata nella cassa professionale occorrerà attendere i requisiti anagrafici e contributivi per la prestazione di vecchiaia previsti dall'ordinamento della cassa in questione.

Attenzione

L'INPS dando un'interpretazione estremamente favorevole agli iscritti per «coincidenti» intende i contributi che sono interamente sovrapposti ad altra contribuzione.

Esempio:

- *Lavoratore con contribuzione nel FPLD dal 1° gennaio 1985 al 31/12/2019*
- *Contribuzione nella Gestione separata dal 1° gennaio 1996 al 31/12/2019*

***Per l'INPS la** contribuzione nella gestione NON è coincidente in quanto quella del FPLD* non è *interamente sovrapposta a quella della Gestione*

Ai fini del diritto la contribuzione nella Gestione non è utilizzabile in quanto sovrapposta
ai fini del calcolo è invece utile

Pensione di vecchiaia in regime di **“cumulo”**

Calcolo

- La pensione è calcolata con il meccanismo del **“pro quota” ovvero** il metodo secondo il quale ognuna delle Gestioni interessate liquida la parte di propria competenza con le regole specifiche della Gestione.
- La pensione sarà comunque unica sebbene composta da distinte quote di pensione a seconda del numero degli enti previdenziali interessati.

Chi paga?

L'Ente pagatore della pensione in regime di cumulo è unicamente l'INPS, che stipula apposite convenzioni con gli enti di previdenza privati dei professionisti.

Pensione di vecchiaia lav. Dip. Inv viv

Pensione di vecchiaia per lavoratori dipendenti invalidi in misura non inferiore **all'80%**

Lavoratori dipendenti

- riconosciuti **dall'INPS** (non vale il giudizio delle Commissioni ASL formulato per il riconoscimento **dell'invalidità civile**, ma serve quello dei sanitari **dell'INPS)** in misura **almeno pari all'80 per** cento

vanno in pensione di vecchiaia
se in possesso dei requisiti contributivi
A 61 anni se uomini e 56 anni se donne.

Lavoratori dipendenti

- riconosciuti **dall'INPS** (non vale il giudizio delle Commissioni ASL formulato per il **riconoscimento dell'invalidità civile**, ma serve **quello dei sanitari dell'INPS)** in misura **almeno pari all'80 per** cento

vanno in pensione di vecchiaia
se in possesso dei requisiti contributivi
A 61 anni se uomini e 56 anni se donne.

Pensione di vecchiaia lav. Dip. Inv civ

Pensione di vecchiaia per lavoratori dipendenti invalidi in misura non inferiore **all'80%**

Finestra di accesso

- La pensione decorre dal 13° mese successivo al raggiungimento dei requisiti.
  - In **generale l'INPS** riconosce il requisito sanitario dalla data della visita e non in data anteriore
  - Fare domanda di riconoscimento «invalidità» il più presto possibile

Calcolo

- La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

Pensione di vecchiaia lavoratori non vedenti

I lavoratori non vedenti accedono alla pensione di vecchiaia con i seguenti requisiti ridotti:

Contributi

- 10 anni

Lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità. Sono considerati ciechi, ai fini di cui sopra, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi (Circ. Inps 95/1995; Messaggio inps 800/2014)

I lavoratori dipendenti non vedenti hanno diritto ad una maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva e assicurativa pari a 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto (Art. 9, co. 9 della legge 113/1985) (Circ. Inps 173/1991)

- Età dal 2020

Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
Uomini	Donne	Uomini	Donne
56 anni	51 anni	61 anni	56 anni
Finestra mobile		Finestra mobile	
12 mesi		18 mesi	

Pensione di vecchiaia lavoratori non vedenti

I lavoratori non vedenti accedono alla pensione di vecchiaia con i seguenti requisiti ridotti:

Contributi

- 15 anni

I lavoratori ciechi che non rispondono ai requisiti di cui sopra per la pensione di vecchiaia devono poter far valere i seguenti requisiti anagrafici e contributivi (Circ. Inps 95/1995; Messaggio inps 800/2014):

- Età dal 2020

Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
Uomini	Donne	Uomini	Donne
61 anni	56 anni	66 anni	61 anni
Finestra mobile		Finestra mobile	
12 mesi		18 mesi	

Calcolo

- La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

Anticipo pensionistico (A.PE.) social

Cos'è?

E' un anticipo della pensione di vecchiaia per particolari categorie di lavoratori.

Categoria «A»

- Lavoratori disoccupati con ammortizzatori sociali (NASPI) esauriti da almeno tre mesi
  - Licenziamento anche collettivo
  - Per giusta causa
  - Risoluzione consensuale
  - Scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi
- Caregivers
  - lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi **dell'articolo** 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  - Dal 1° gennaio 2018, sono stati inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Anticipo pensionistico (A.PE.) social

- Invalidi civili

- lavoratori dipendenti o autonomi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento **dell'invalidità** civile, superiore o uguale al 74 %.

Per queste categorie di lavoratori:

- Disoccupatri
- Caregivers
- Invalidi civili

Sono richiesti 30 anni di contribuzione

- Categoria «B» Lavoratori addetti a lavorazioni gravose

operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
conciatori di pelli e di pellicce	conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
conduttori di mezzi pesanti e camion	personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.
addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza	insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati	personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti	**Operai dell'agricoltura, della zootecnia e** della pesca
pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;	lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature
marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne	

Anticipo pensionistico (A.PE.) social

- I lavori gravosi devono essere stati svolti da almeno sei anni negli ultimi sette oppure sette anni negli ultimi dieci precedenti il pensionamento
- Nella categoria dei lavori gravosi rientrano anche i lavori usuranti

Lavori usuranti

a) *addetti in mansioni particolarmente usuranti* (ad esempio, lavori in galleria o nelle cave, lavori ad alte temperature, i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l'asportazione dell'amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti ecc..);	b) *lavoratori turnisti* che svolgono la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 e coloro che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena», cioè coloro che svolgono la propria attività all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione;	d) lavoratori che conducono veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per queste categorie di lavoratori sono richiesti:

36 anni di contribuzione

Età

- **E' richiesta un'età** minima di 63 anni

Importo

- **L'i**ndennità è pari **all'impo**rto della rata mensile della pensione calcolata al momento **dell'accesso alla** prestazione
- Non può, in ogni caso, superare **l'importo** massimo mensile di 1.500 euro;
- Non è soggetta, infine, a rivalutazione ed è erogata per 12 mesi **all'anno.**

La R.I.T.A.

La R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

La R.I.T.A. consente l'erogazione di un reddito in attesa di raggiungere l'età pensionabile.

A chi è rivolta?

- Ai lavoratori che sono iscritti ad un Fondo di previdenza complementare

Di che si tratta?

- Il lavoratore può riscuotere in anticipo (sia parzialmente che totalmente) sotto forma di rendita mensile il capitale maturato in attesa di maturare il diritto alla pensione pubblica obbligatoria.

Rischi per il lavoratore

- Trattandosi di una forma di anticipo seppur appetibile va valutata con attenzione perché mette a rischio la pensione complementare.
- Il principio è semplice:

  se si riscuote in anticipo il capitale accumulato nel fondo integrativo si riduce proporzionalmente la rendita sulla quale il lavoratore può contare al momento del raggiungimento della pensione pubblica.

La R.I.T.A.

La R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Possono accedere alla R.I.T.A. due tipologie di soggetti

Prima tipologia:

- **cessazione dell'attività** lavorativa;
- entro cinque anni dal momento in cui si smette di lavorare si deve **raggiungere l'età** anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
- al momento della domanda si devono avere almeno 20 anni di contributi;
- sempre al momento della domanda si devono avere 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensionistico cui si chiede la R.I.T.A..

Seconda tipologia:

- **cessazione dell'attività** lavorativa;
- risultare inoccupato, dopo la cessazione **dell'attività** lavorativa, per più di 24 mesi;
- raggiungere **l'età** anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione di cui alla lettera b);
- avere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La R.I.T.A.

La R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Regime fiscale

Sono previsti regimi fiscali vantaggiosi

Il rapporto con gli Anticipi Pensionistici

- La Rendita Integrativa Anticipata è cumulabile con l'**A**.Pe Social consentendo, pertanto, al lavoratore di mixare i due strumenti. Si pensi ad esempio ad un lavoratore disoccupato con diritto ad A.Pe social che potrebbe chiedere contestualmente l'erogazione anticipata di una parte o l'intera pensione complementare a cui avrebbe diritto attraverso la RITA.

Pensione anticipata nel sistema retributivo

È la prestazione che si raggiunge, indipendentemente **dall'età** anagrafica, quando di possono far valere, nel 2020:

- 42 anni e 10 mesi di contributi (conta tutta la contribuzione) per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi per le donne.

- Il requisito contributivo crescerà nel tempo così come si incrementerà nel tempo **l'aspettativa** di vita. (bloccato fino al 2026)
- La pensione decorre dopo tre mesi dal raggiungimento del requisito contributivo e a condizione che si sia cessata **l'attività** lavorativa.
- La pensione è calcolata con il sistema retributivo o misto, a seconda se si fossero raggiunti o meno entro la fine del 1995, 18 anni di contributi accreditati.

Pensione anticipata per i lavoratori precoci

Definizione di lavoratore precoce

- Chi può far valere almeno un anno di contributi da lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età (18 anni + 364 gg)

Accesso al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto

- 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne)

Chi può accedere al beneficio?

- Lavoratori disoccupati con ammortizzatori sociali (NASPI) esauriti da almeno tre mesi
  - Licenziamento anche collettivo
  - Per giusta causa
  - Risoluzione consensuale
  - Scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi
- Invalidi civili

- lavoratori dipendenti o autonomi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento **dell'invalidità** civile, superiore o uguale al 74 %.

Pensione anticipata per i lavoratori precoci

Caregivers

- lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Dal 1° gennaio 2018, sono stati inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Lavoratori addetti a lavorazioni gravose

operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
conciatori di pelli e di pellicce	conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
conduttori di mezzi pesanti e camion	personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.
addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza	insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati	personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti	**Operai dell'agricoltura, della zootecnia e** della pesca
pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;	lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature
marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne	

Pensione anticipata per i lavoratori precoci

- I lavori gravosi devono essere stati svolti da almeno sette anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, per almeno sei anni negli ultimi sette anni di attività precedenti il pensionamento
- Nella categoria dei lavori gravosi rientrano anche i lavori usuranti

Lavori usuranti

a) *addetti in mansioni particolarmente usuranti* (ad esempio, lavori in galleria o nelle cave, lavori ad alte temperature, i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l'asportazione dell'amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti ecc..);	b) *lavoratori turnisti* che svolgono la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 e coloro che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena», cioè coloro che svolgono la propria attività all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione;	d) lavoratori che conducono veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Pensione anticipata quota 100

Questa modalità di accesso alla pensione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020

Cosa prevede

Possibilità di accesso alla pensione anticipata:

- 62 anni di età
- 38 anni di contributi

A chi è rivolto

- Agli iscritti **all'assicurazione** generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite **dall'INPS**, nonché alla Gestione separata che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2020 ed il 2021, i requisiti richiesti.
- Il requisito anagrafico NON è adeguato agli incrementi alla speranza di vita
- Per perfezionare il requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore **dell'assicurato**, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
- **E'** richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
- Chi perfeziona i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2020 ed il 2021 può conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo **all'apertura** della c.d. finestra (tre mesi);

Pensione anticipata quota 100

Cumulo

- Il requisito contributivo richiesto per **la "pensione quota 100" può essere perfezionato**, su domanda **dell'interessato, anche cumulando, ai sensi** tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite **dall'INPS**
- No cumulo con casse professionali

Esempio
Un soggetto con anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dal 1982 al 2020 e con anzianità contributiva presso la Gestione separata dal 1996 al 2020 può conseguire la "pensione quota 100" avendo perfezionato 38 anni di anzianità contributiva di cui, ai fini del diritto, 14 anni dal 1981 al 1995 presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 24 anni di anzianità contributiva, dal 1996 al 2020, presso la Gestione separata.

Calcolo

- Per la determinazione del sistema di calcolo, **l'accertamento dell'anzianità** contributiva maturata al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato considerando l'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate dal cumulo in argomento.
- Nel determinare **l'anzianità** contributiva posseduta **dall'assicurato**, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Pensione anticipata quota 100

Decorrenza

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi:

- che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2020;
- che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Decorrenza

I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

- che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2020;
- che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 30 gennaio 2020, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti.

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni o di lavoratore autonomo.

Pensione anticipata quota 100

Soggetti esclusi

- personale appartenente alle Forze armate;
- Il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
- il personale operativo del Corpo nazionale
- vigili del fuoco;
- il personale della Guardia di finanza.

Cumulabilità con altri redditi

La pensione in quota 100,

- **E' incumulabile con i** redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.
- Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
- Anche per redditi prodotti **all'estero**

Pensione anticipata nel sistema retributivo con il cumulo delle contribuzioni

Chi ha versamenti in più gestioni (INPS, Gestione Separata, INPDAP, Casse Professionali, ecc.) può accedere alla pensione anticipata se, sommando i diversi **"spezzoni" raggiunge**, rispettivamente

- uomini i 42 anni e 10 mesi
- Donne i 41 anni e 10 mesi di versamenti.
  - *Ad esempio, un professionista che può vantare 10 anni di lavoro in una cassa professionale ed altri 35 anni di contributi da lavoro dipendente potrà sommarli, se non coincidenti temporalmente, al fine di uscire con la pensione anticipata avendo superato il requisito minimo di 42 anni e 10 mesi di contribuzione previsto dalla normativa Fornero.*

Calcolo pensione

Come abbiamo già accennato per la pensione di vecchiaia in regime di **"cumulo"** il calcolo della prestazione è fatto in questo modo:

- Ogni gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento
- La pensione è pagata sempre **dall'INPS**

La pensione decorrerà tre mesi dopo il perfezionamento di tutti i requisiti

Pensione di anzianità in regime di totalizzazione

Requisiti

- Nessun requisito anagrafico;
- Anzianità contributiva complessiva di almeno 41 anni di contributi escludendo, però, dal computo i contributi figurativi per disoccupazione e malattia.

Per raggiungere il requisito contributivo si sommano solo i periodi di contribuzione non coincidenti versati nelle diverse gestioni.

- Ulteriore condizione richiesta per accedere alla pensione di anzianità in totalizzazione è quello di poter anche far valere requisiti, diversi da **quell'anzianità** contributiva, eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti degli Istituti previdenziali presso cui sono stati versati i contributi da totalizzare (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la cancellazione **dall'albo** professionale, ecc.).

Decorrenza

- La pensione di anzianità in totalizzazione è soggetta al rispetto della **"finestra mobile"**; in pratica la prestazione scatta dal 21° mese successivo a quello nel quale è stato raggiunto il requisito contributivo. Il calcolo della prestazione è fatto con il sistema contributivo.

Pensione anticipata in totalizzazione estera

Chi è interessato?

chi ha versato, oltre che in Italia, contributi in **uno dei Paesi dell'Unione Europea** o in uno Stato estero convenzionato con **l'Italia, può ottenere la pensione** anticipata con :

- 42 anni e 10 mesi se uomo
- 41 anni e 10 mesi se donna

sommando (totalizzando) i versamenti italiani con quelli esteri.

Anche in questo caso la quota di pensione **pagata dall'INPS** sarà determinata in base ai versamenti fatti nel nostro Paese mentre quella estera sarà calcolata secondo le regole del Paese estero.

Opzione donna

Che **cos'è**

Si tratta della possibilità, introdotta dalla Legge 243/2004, che consente alle lavoratrici dipendenti ed autonome di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, accedendo alla **"vecchia"** pensione di anzianità.

Requisiti per il 2020

- 35 anni di contributi maturati entro il 31/12/2019
- Età
  - 58 anni entro il 31/12/2019 per le lavoratrici dipendenti (nate entro 31/12/1961)
  - 59 anni entro il 31/12/2019 per le lavoratrici autonome (nate entro 31/12/1960)

Calcolo

L' assegno pensionistico sarà interamente calcolato con il sistema contributivo.

Finestra

Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cosiddetta finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato

- dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti
- dopo 18 mesi per le autonome.

Pensione anticipata

Pensione anticipata per i dipendenti che avrebbero maturato entro il 2012 i requisiti **"ante Fornero"**

Si tratta dei lavoratori dipendenti (e solo loro) del settore privato che avrebbero maturato i requisiti per la pensione di anzianità nel 2012 con quota 96 :

- 35 anni di contributi + 61 anni di età
- 36 anni di contributi e 60 anni di età

Esempio

Un lavoratore dipendente che ha compiuto, a giugno del 2012, 61 anni di età e che, in pari data, ha maturato le "fatidiche" 1820 settimane di contribuzione.
Con le "vecchie" regole" egli avrebbe potuto ottenere la pensione di anzianità a luglio del 2013. Con una deroga particolare, che - è bene precisarlo - non riguarda né i dipendenti pubblici né i lavoratori autonomi, chi è nelle condizioni che abbiamo prima elencato potrà ottenere la pensione dal mese successivo al compimento dei 64 anni di età.

Pensione anticipata

Pensione anticipata per i dipendenti che avrebbero maturato entro il 2012 i requisiti **"ante Fornero"**

- Come abbiamo già detto a proposito della pensione di vecchiaia per le donne nate nel 1952, questa deroga era riservata solo a chi era al lavoro sotto terzi alla data del 28 dicembre del 2011.

- Successivamente, però, la deroga è stata ampliata ed ha riguardato anche chi al 28 dicembre 2011 fosse privo di occupazione, avesse avviato attività di lavoro autonomo oppure fosse divenuto, nel frattempo, dipendente pubblico, a condizione, però, avessero maturato i 35/36 anni di versamento con i soli contributi versati come dipendente del settore privato.

Pensione anticipata a 64 anni per gli iscritti alla Gestione Separata - COMPUTO

Computo *(art. 3 del Decreto ministeriale n.282/1996)*

A chi è rivolto?

- A chi ha contribuzione nella gestione separata ed altra contribuzione sia come lavoratore dipendente che come autonomo;
- In questa ipotesi possono essere accentrati nella gestione separata tutti i contributi accreditati

Requisiti per pensione

- 64 anni di età dal 2020
- 20 anni di contributi complessivi
- Importo pensione pari o superiore a 2,8 volte **l'assegno sociale (1.287,52 €** per il 2020)

Pensione anticipata a 64 anni per gli iscritti alla Gestione Separata - COMPUTO

Differenze tra computo e totalizzazione

A differenza della totalizzazione, il computo può essere esercitato solo da quei lavoratori in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'opzione al calcolo contributivo, vale a dire:

- non più di 18 anni di versamenti al 31 dicembre del 1995;
- almeno 20 anni complessivi di versamenti
- almeno 5 anni di contributi versati dopo il 1995
- uno o più contributi mensili accreditati nella gestione separata, anche accavallati con altra tipologia di versamenti .

La pensione verrà calcolata con il sistema contributivo

ISO Pensione – Esodo dei lavoratori anziani

È la possibilità che viene data ai **"lavoratori anziani"**, dipendenti da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, di anticipare, sino ad un massimo di sette anni rispetto **all'età** pensionabile in vigore o al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata, il conseguimento del trattamento pensionistico.

Come funziona?

- Preliminarmente **l'azienda** deve sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali finalizzata alla gestione degli esuberi. Una volta sottoscritto l'accordo quadro i lavoratori sono liberi o meno di aderire **all'ISO** pensione.

- L 'azienda deve corrispondere, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione per l'intero periodo di anticipo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento.
- L'azienda dovrà versare, oltre all'assegno, anche la relativa copertura contributiva (cioè la contribuzione prevista), utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto alla pensione definitiva.
- In questo modo il lavoratore non avrà alcuna penalizzazione sulla pensione futura.
- Al lavoratore spetta un assegno economico della durata massima di 7 anni che lo accompagnerà alla pensione di vecchiaia.

ISO Pensione – Esodo dei lavoratori anziani

- **L'importo** è pari a quello del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso **all'ISO** pensione. Viene ovviamente esclusa la contribuzione che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di anticipo.
- L'assegno sarà, quindi, sempre di importo leggermente inferiore all'importo di pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell'assegno in quanto mancante della contribuzione versata successivamente.
- La prestazione è soggetta, inoltre, a tassazione ordinaria.

Di fatto è uno strumento utilizzato solo da grandi aziende interessate a procedure di ristrutturazione e di riduzione di personale.

Indennizzo ai commercianti che restituiscono la licenza commerciale

- **L'indennizzo** per la cessazione definitiva **dell'attività** commerciale è una prestazione economica concessa ai commercianti ed equiparati che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia e restituiscono la licenza commerciale.
- Introdotto in via temporanea dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è divenuto una misura stabile dal 1° gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2019.
- **L'indennizzo** è finanziato con **l'aliquota** del contributo aggiuntivo dello 0,09% ed è concesso nei limiti delle risorse del Fondo istituito nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Destinatari

- iscritti alla Gestione commercianti che esercitano:
  - attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
  - attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante, in qualità di titolari o coadiutori.
  - gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
  - gli agenti e rappresentanti di commercio.

Indennizzo ai commercianti che restituiscono la licenza commerciale

Requisiti

- aver chiuso **l'attività**, ossia aver richiesto la cancellazione **dell'attività alla Camera di commercio** e aver restituito la licenza commerciale al Comune di residenza;
- risultare iscritti da almeno 5 anni presso la Gestione speciale Inps Commercianti, al momento di presentazione della domanda;
- Età
  - 57 anni di età al momento della presentazione della domanda, se DONNE;
  - 62 anni di età al momento della presentazione della domanda, se UOMINI.

L'INPS con propria circolare n° 4 del 2020 ha esteso la possibilità di chiedere **l'indennizzo** anche a chi ha restituito la licenza nel periodo dal

1° GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018

Questo periodo era precedentemente escluso in quanto mancavano i decreti di proroga della legge

Le domande respinte saranno riesaminate d'ufficio INPS e in tal caso l'indennizzo sarà corrisposto retroattivamente a partire dal 1° dicembre 2019.

Indennizzo ai commercianti che restituiscono la licenza commerciale

- **L'indennizzo spetta dal primo** giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.
- Viene erogato fino a tutto il mese di compimento **dell'età** per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.
- Il periodo di **godimento dell'indennizzo** è utile, **nell'ambito** della Gestione commercianti, ai fini del solo diritto a pensione, non per la misura.

Quanto spetta

- **L'importo dell'indennizzo** è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti. Per il 2020 questo valore è di 515,07 **€**.
- L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
- **L'indennizzo** è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l'applicazione di trattenute sindacali e/o l'erogazione di trattamenti di famiglia.

Indennizzo ai commercianti che restituiscono la licenza commerciale

Incompatibilità

- **L'indennizzo** è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, sia autonoma che dipendente oppure occasionale: se **l'interessato** inizia una nuova attività, deve **comunicarlo all'Inps entro 30** giorni.
- Cessata **l'attività** di lavoro che ha determinato la **decadenza dell'indennizzo, non sarà possibile** né ripristinare **l'erogazione** del sussidio, né presentare una nuova domanda per la stessa attività cessata.

Compatibilità con altre pensioni dirette

Il sussidio è compatibile con **l'erogazione** di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.

L'indennizzo è difatti compatibile:

- con la pensione di anzianità;
- con la pensione anticipata; (Inps Mess. n. 4832/2014 - Mess. n. 7384/2014)
- con la **pensione d'inabilità e l'assegno ordinario d'invalidità**;
- con **l'assegno sociale (ma**, di fatto, comporta la revoca **dell'assegno** sociale, perché **l'indennizzo fa superare la** soglia di reddito massima per fruire **dell'assegno).**

Esempio

*Se **l'interessato** matura il diritto alla pensione anticipata durante il godimento **dell'indennizzo**, grazie ai contributi figurativi accreditati, può accedere alla pensione anticipata e continuare ad usufruire **dell'indennizzo** fino al mese di compimento **dell'età** pensionabile.*

Lavori usuranti (Dlgs n°67/2011)

Il periodo minimo di attività

- A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 1, co. 206 della legge 232/2016 (finanziaria 2017) per godere dei benefici è richiesto che le attività citate siano state svolte:
  - per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa,
  - oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

Lavoratori addetti ad attività:

- Faticose e pesanti

Lavori usuranti

a) *addetti in mansioni particolarmente usuranti* (ad esempio, lavori in galleria o nelle cave, lavori ad alte temperature, i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l'asportazione dell'amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti ecc..);	b) *lavoratori turnisti* che svolgono la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 e coloro che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena», cioè coloro che svolgono la propria attività all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione;	d) lavoratori che conducono veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Lavori usuranti (Dlgs n°67/2011)
dal 2020 al 2026

Lavori usuranti e notturno con più di 77 notti all'anno					
Lavoratori dipendenti			Lavoratori autonomi *		
Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
61,7 mesi	35	97,6	62 e 7 mesi	35	98,6

- Almeno tre ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque per l'intero anno;
- Almeno sei ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque per almeno 78 giorni all'anno

* In caso di utilizzo di contribuzione da lavoro autonomo

Lavori usuranti e notturno da 72 a 77 notti all'anno					
Lavoratori dipendenti			Lavoratori autonomi *		
Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
62,7 mesi	35	98,6	62 e 7 mesi	35	99,6

- Almeno sei ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque per almeno 72 giorni all'anno

* In caso di utilizzo di contribuzione da lavoro autonomo

Lavori usuranti (Dlgs n°67/2011)
dal 2020 al 2026

Lavori usuranti e notturno da 64 a 71 notti all'anno					
Lavoratori dipendenti			Lavoratori autonomi *		
Età	Contributi	Quota	Età	Contributi	Quota
63,7 mesi	35	99,6	64 e 7 mesi	35	100,6

- Almeno sei ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque per almeno 64 giorni all'anno

* In caso di utilizzo di contribuzione da lavoro autonomo

La domanda

Per conseguire il beneficio gli interessati devono presentare una apposita domanda alla sede INPS

- entro il 1° Maggio **dell'anno** precedente a quello in cui si maturano i requisiti agevolati volta ad ottenere il riconoscimento di lavoro usurante.

Dunque chi matura i requisiti nel 2020 doveva produrre domanda di accertamento dello svolgimento dell'attività usurante entro il 1° maggio 2019.

La domanda non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accoglimento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante.

Le pensioni **d'invalidità civile**

E' una prestazione di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.

Il riconoscimento dell'invalidità spetta all'ASL e all'INPS, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni mediche istituite presso le Aziende sanitarie locali (Asl) e INPS.

Recenti modifiche legislative hanno trasferito all'Inps le residue competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di verifiche sanitarie dell'invalidità civile successive al suo riconoscimento.

In linea generale, l'Inps ha il compito di provvedere al pagamento mensile dell'assegno.

Spetta all'INPS il riconoscimento amministrativo definitivo della prestazione di invalidità civile.

Coloro che percepiscono la pensione d'invalidità civile possono, a determinate condizioni, avere diritto anche alle maggiorazioni sociali.

Le pensioni d'invalidità civile nel 2020

Importi e limiti di reddito

Tipo di provvidenza	Importo		Limite di reddito	
	2020	2019	2020	2019
Pensione ciechi civili assoluti	310,17	308,93	16.982,49	16.814,34
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)	286,81	285,66	16.982,49	16.814,34
Pensione ciechi civili parziali	286,81	285,66	16.982,49	16.814,34
Pensione invalidi civili totali	286,81	285,66	16.982,49	16.814,34
Assegno mensile invalidi civili parziali	286,81	285,66	4.926,35	4.906,72
Pensione sordi	286,81	285,66	16.982,49	16.814,34
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti	930,99	921,13	Nessuno	Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti	212,43	210,61	Nessuno	Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali	520,29	517,84	Nessuno	Nessuno
Indennità di frequenza minorenni	286,81	285,66	4.926,35	4.906,72
Indennità comunicazione sordi	258,00	256,89	Nessuno	Nessuno
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major	515,07	513,01	Nessuno	Nessuno

L'accertamento dell'handicap (Legge 104/92)

- L'handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992).

- L'handicap grave viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
  Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap.
  Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.

Assegno sociale

Assegno sociale 2020

L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale, pertanto legata al reddito, che non può essere superiore a determinati limiti previsti dalla legge. L'assegno spetta, in misura intera, se il richiedente non ha alcun reddito, personale o cumulato con un eventuale coniuge, oppure spetta in misura ridotta se i redditi, sia quelli personali sia quelli cumulati con il coniuge, non superano i limiti previsti.

Per richiedere l'assegno sociale 2020, la prestazione economica INPS conosciuta anche come pensione sociale, bisogna innanzitutto rispettare alcuni specifici requisiti, ovvero:

- età, pari almeno a 67 anni;
- cittadinanza (italiana o comunitaria);
- residenza effettiva e dimora abituale in Italia;
- requisiti reddituali (cittadini sprovvisti di reddito o con reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge).
- Per quanto riguarda i requisiti di reddito, possono presentare domanda e ricevere l'assegno sociale nel 2020 tutti i cittadini con reddito non superiore a 5.977,79 euro annui se non coniugati o 11.955,58 euro se coniugati.
- Possono presentare domanda anche i cittadini comunitari ed extra-comunitari titolari di carta di soggiorno e i residenti in Italia in via continuativa da almeno 10 anni.

- L'importo massimo dell'assegno sociale erogato nel 2020 è di 459,83 euro e la prestazione è riconosciuta per 13 mensilità.

Hanno diritto all'assegno sociale in misura intera:

- i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
- i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno.

Hanno diritto all'assegno o pensione sociale in misura ridotta:

- i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno;
- i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.

Assegno ordinario di invalidità

Trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità

(art. 1 della legge n. 222 del 1984)

- L'assegno ordinario di invalidità è trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dell'età anagrafica prevista nelle singole gestioni assicurative dalla normativa in esame in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione a condizione che gli interessati abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente.

Ripristino della pensione di invalidità sospesa

- La nuova disciplina introdotta dall'art. 24 del decreto in esame, in materia di requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, trova applicazione nel caso di ripristino della pensione di invalidità sospesa ai sensi dell'art. 8, della legge 11 novembre 1983, n. 638, per coloro che al 31 dicembre 2011 non hanno raggiunto l'età pensionabile prevista dalla disciplina vigente a tale data.
- Per le pensioni di invalidità sospese, da ripristinare al compimento dell'età successivamente al 31 12 2011, devono essere osservati i nuovi limiti di età.

Legge n. 222 del 1984

Maggiorazione convenzionale per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984

- Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto in esame, per le
- pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° febbraio 2012 la maggiorazione convenzionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si calcola secondo le regole del sistema contributivo (v. articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
- Relativamente al calcolo della maggiorazione dell'anzianità contributiva, secondo le regole del sistema contributivo, si rinvia alle istruzioni fornite con circolare n. 180 del 1996, punto 3.

Pensione ai superstiti

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei Familiari del pensionato (pensione di reversibilità) e lavoratore (pensione indiretta).

A CHI SPETTA

Hanno diritto alla pensione:

- il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
- il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.
- In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
- In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:
- ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

REQUISITI

- Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:
- almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell'entrata in vigore del C.vo 503/92);
- almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l'assegno ordinario di invalidità).

Pensione supplementare

- **E' una prestazione erogata** a domanda a chi è titolare di una pensione di un fondo **diverso dall'INPS ed ha anche contributi versati all'INPS** o alla cosiddetta Gestione Separata. La legge 1338 del 1962 riconosce, infatti, a chi non ha raggiunto un numero di contributi necessari per il diritto ad una pensione "autonoma", e che è titolare di altra pensione diretta erogata altro Ente (INPDAP o altro Fondo obbligatorio), la possibilità di chiedere il riconoscimento di una pensione.
- Le uniche condizioni richieste per ottenere queste "micro-pensioni" sono quelle di aver compiuto **l'età** pensionabile per vecchiaia e di essere già titolare di un altro trattamento pensionistico. Il caso più frequente in cui si ha diritto ad una pensione supplementare è quello che riguarda chi, già pensionato, ha anche versamenti fatti alla Gestione Separata INPS, non sufficienti, però, a maturare il diritto ad una pensione autonoma.

Tabelle
Lavori usuranti

Lavoratori dipendenti con benefici pieni

Periodo	Anzianità contributiva minima	Nuovi requisiti con modifiche DL 201		Decorrenza	Età minima al pensionamento (anni e mesi)	
		Età minima	Quota		da	a
2013-2015	35	61 e 3	97 e 3	12 mesi dopo aver maturato i requisiti	62 e 3	63 e 3
2016-2018		61 e 7	97 e 7		62 e 7	63 e 7
2019-2020		61 e 11	97 e 11		62 e 11	63 e 11
2021-2022		62 e 2	98 e 2		63 e 2	64 e 2

Lavoratori dipendenti : notturni con 72/77 notti

Periodo	**Anzianità contributiva minima**	**Nuovi requisiti con modifiche DL 201**		**Decorrenza**	**Età minima al pensionamento (anni e mesi)**	
		Età minima	**Quota**		da	a
2013-2015	**35**	62 e 3	98 e 3	**12 mesi dopo aver maturato i requisiti**	63 e 3	64 e 3
2016-2018		62 e 7	98 e 7		63 e 7	64 e 7
2019-2020		62 e 11	98 e 11		63 e 11	64 e 11
2021-2022		63 e 2	99 e 2		64 e 2	65 e 2

Lavoratori dipendenti : notturni con 64/71 notti

Periodo	**Anzianità contributiva minima**	**Nuovi requisiti con modifiche DL 201**		**Decorrenza**	**Età minima al pensionamento (anni e mesi)**	
		Età minima	**Quota**		**da**	**a**
2013-2015	**35**	63 e 3	99 e 3	**12 mesi dopo aver maturato i requisiti**	64 e 3	65 e 3
2016-2018		63 e 7	99 e 7		64 e 7	65 e 7
2019-2020		63 e 11	99 e 11		64 e 11	65 e 11
2021-2022		64 e 2	100 e 2		66 e 2	67 e 2

Calcolo retributivo

- Per chi è nel retributivo:
  - Metodo retributivo fino al 2011 (1° pro quota)
  - Metodo contributivo dal 2012 (2° pro quota)

- Per chi è nel misto:
  non cambia nulla

- Per chi è nel contributivo:
  non cambia nulla

Sistema retributivo o reddituale si applica a chi aveva 18 anni di contributi al 31.12.95

Vale tutta la contribuzione

- Effettiva
- Figurativa
- Da riscatto
- Anche accreditata successivamente

Definizione:

- Calcolo basato sulla media ultime retribuzioni percepite.
- Risponde all'esigenza di garantire una pensione il più possibile vicina all'ultima retribuzione percepita In vigore dal 1968

Calcolo misto

Ai soggetti con meno di 18 anni di contributi al 1995 si applica il sistema retributivo/reddituale per i contributi maturati al 31/12/1995

(cosiddetto pro quota)

Per le anzianità maturate dall'1.1.96 in poi si applica il sistema contributivo

Requisito contributivo

- Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato.

Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1°gennaio 1996

- A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno2012, a1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Il predetto importo soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui sopra restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 40, della legge n. 335 del1995 in materia di accrediti figurativi (vedi circolare n. 180 del 1996, punto 2.2.1);

70 anni di età e 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico di 70 anni, al fine dell'adeguamento alla speranza di vita, è incrementato di tre mesi, per effetto del D.M. 6 Dicembre 2011. In attuazione dell'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento

SERVIZI ON LINE

- Il patronato ENAC è in linea diretta con gli Enti Previdenziali
- Consultazione degli archivi (INPS, EX INPDAP, EX ENPALS, ed INAIL)
- Stampa dei Modelli: CU, ObisM, e cedolini pensione;
- Stampa estratti contributivi con controllo posizione e importo della futura pensione
- Invio telematico di: domande di pensione, domande di Disoccupazione Agricola, NASPI, Mobilità, Maternità, Invalidità Civile, autorizzazioni ANF, Permessi per assistenza disabili, e di tutte le pratiche Previdenziali e Assistenziali.

Il Patronato ENAC è una grande organizzazione che offre assistenza, consulenza e informazioni ai cittadini, attraverso operatori specializzati, presenti in ogni nostra struttura periferica.

Per ottenere qualsiasi informazione rivolgiti con fiducia presso i nostri uffici anche solo per controllare il tuo estratto conto o per verificare quanto potrai richiedere la pensione.

PATRONATO
ENAC
ENTE NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINO
Via in Lucina, 10 - ROMA
Info: 06.6871043

PREVIDENZA 2020
www.enacinforma.it